

REGOLAMENTO (CE) N. 1186/95 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1995
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 177/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 928/95 ⁽³⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 177/95 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 49.
⁽³⁾ GU n. L 95 del 27. 4. 1995, pag. 36.